

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3247

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, CABRAS, MARTINI, CASATI, VERNOLA, ANSELMI, ANDREOLI, CONFALONIERI, BROCCA, CARAVITA, CARELLI, CHIRICO, CIRINO POMICINO, INNOCENTI, MENSORIO, PORTATADINO, QUARENGHI, RUSSO GIUSEPPE, SCOZIA, ZOSO, BORRI, BALESTRACCI, RUBBI EMILIO, GARAVAGLIA, ZANIBONI, GITTI, BONALUMI

Presentata il 10 marzo 1982

Disciplina dell'attività di promozione culturale e didattica riguardante i beni culturali ed ambientali svolta dagli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il crescente successo di pubblico nei confronti di mostre e convegni, l'aumento continuo di visitatori di gallerie e musei, l'infittirsi considerevole di frequentatori di biblioteche e archivi, l'interesse sempre più diffuso nei giovani verso la scoperta e la valorizzazione delle bellezze naturali del nostro paese, se, da un lato, rendono sempre più viva l'esigenza di rispondere in forme adeguate a tale domanda culturale, favorendo le opportunità di fruizione, da parte di tutti i cittadini, senza distinzione

di età, dei beni culturali e ambientali, dall'altro, sollevano il problema di una fruizione più corretta e critica di questi « beni » che costituiscono una delle nostre maggiori ricchezze.

È appena il caso di ricordare che la dottrina della tutela, e il concetto medesimo di bene culturale, hanno conosciuto, negli ultimi venti anni, una evoluzione fondamentale.

Si è passati, infatti, assumendo e superando la concezione idealistica, e perciò selettiva ed elitaria, del bene culturale

(filosofia che la vigente legge di tutela 1° giugno 1939, n. 1089, coerentemente esprime) ad una concezione per quanto possibile estensiva e policomprendiva dei beni culturali, i quali, oggi, nella coscienza comune, non si identificano più esclusivamente con il « capolavoro », ma vengono riconosciuti nelle più varie e fino a ieri neglette espressioni del fare umano.

Nel contempo si è, ovunque, affermata, ed è stata assunta nel patrimonio ideale delle forze politiche democratiche l'idea di una fruizione, veramente popolare, e, quindi, estesa a tutte le categorie sociali, dei beni medesimi.

Ciò premesso, crediamo di riconoscerci nella definizione dei beni culturali che il disegno di legge Scotti propone e che intendiamo in questa sede riprodurre in quanto costituisce l'oggetto anche di questa proposta di legge, secondo cui « sono beni culturali le cose che per il loro interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, ambientale-naturalistico o demoantropologico rappresentino — sia individualmente, sia in aggregazione — manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo nel suo ambiente naturale o storico » (articolo 1 del disegno di legge concernente norme sulla tutela dei beni culturali e sulla riorganizzazione del Ministero).

Se, dunque, questa è l'accezione di bene culturale oggi più avanzata semanticamente e politicamente, resta il problema di proporre un uso di questi beni che sia altrettanto avanzato.

Occorrerà, preliminarmente, intendersi, allora, su quello che significa, oggi, uso democratico dei beni culturali e ambientali.

Il concetto appare esplicito: il termine democratizzazione della cultura equivale alla tendenza a dilatare lo spazio della fruizione dei beni culturali al maggior numero possibile di cittadini. È opportuno avvertire, però, che, se essa si risolvesse nel mero processo di fruizione e diffusione di una cultura per tutti, come questa si configura nella odierna società industriale avanzata, sottesa dalle istanze

della produzione e del consumo, si deprirebbe del significato per cui è sorta. Se, infatti, la democratizzazione della cultura mirasse a fare del cittadino l'acquirente-fruitori di certi contenuti culturali preconfezionati dalla crescente industria del turismo di massa che trascina fiumane disattente e passive, si tradurrebbe in un insieme di attività volte ad una sistematica eterodirezione dell'esperienza culturale dei più, proprio perché spingerebbe questi ultimi verso forme di conformismo avvilito, di gregarismo squallido e di egualitarismo appiattente, che rendono incerto ed illusorio il movimento di crescita, di liberazione e di valorizzazione di tutti i cittadini. In questo senso, la democratizzazione della cultura non si può ritenere prospettiva totalmente valida per lo sviluppo sia culturale sia sociale del singolo come della società. Ovviamente non si vuole ridurre o eliminare tutto il complesso impegno di diffusione della cultura; anzi dovranno essere moltiplicate le iniziative che mettono a disposizione del più largo numero di cittadini la maggiore quantità di beni culturali e ambientali. Ma questo atto non è che una pregiudiziale al processo che si dovrà verificare nel singolo: cioè, un modo di offerta di mezzi e di opportunità che rendono possibile il processo di partecipazione culturale al più esteso numero di persone. Ciò che assume rilevanza è appunto quel processo che si realizza come libero gioco delle capacità critiche, degli interessi personali, delle aspirazioni dei singoli. Allora tale cultura partecipata e criticamente fruita eviterà il rischio di ridursi a strumento di livellamento e a mezzo per rendere le masse passive e sfruttabili. Per questo e in questa nuova prospettiva riteniamo ora più pertinente parlare non di democratizzazione della cultura, bensì di democrazia culturale, costituita non già di meri consumatori, ma da fruitori critici e creativi dei beni culturali e ambientali.

Premesso, quindi, che non possiamo né intendiamo riconoscerci in una « democratizzazione della cultura » nel senso sopra indicato ma che, piuttosto, intendiamo attivare, per quanto possibile, una

autentica « democrazia culturale », occorrerà arrivare ad una definizione corretta di quello che si intende per « fruizione pubblica dei beni culturali e ambientali ».

Noi pensiamo di dovere, in prospettiva, promuovere una comunità di cittadini in cui a tutti sia offerta la possibilità di porsi, liberamente, di fronte alle testimonianze della loro storia e della loro cultura. E vogliamo che tutti, di fronte ai beni culturali e ambientali del nostro paese, siano forniti del congruo apparato strumentale e critico per poterli identificare, conoscere, leggere, studiare, riscoprire in essi le proprie radici storiche e spirituali, e, quindi, rispettarli e difenderli, trovando, infine, dal personale confronto con i medesimi, occasione e stimolo per crearne di nuovi.

Per raggiungere questo obiettivo occorre evidentemente un intervento educativo dilatato nel tempo e nello spazio. Per questo ci sembra quanto mai significativo il larghissimo consenso che accompagna la proposta dell'educazione permanente come prospettiva destinata ad influire decisamente e profondamente sul futuro della educazione scolastica ed extra-scolastica.

L'educazione permanente, cioè, costituisce la significativa espressione di una pedagogia più attenta e sensibile al carattere unitario di fondo del problema educativo, al senso indefinito e perciò mai concluso dell'esigenza formativa umana, una pedagogia che intende assumere in un discorso articolato la complessità problematica dell'educazione della persona, considerata nella proiezione di tutta l'esistenza.

Per tutto questo e in riferimento a questo contesto di discorso, riteniamo di considerare l'educazione permanente come un « nuovo diritto-dovere » della persona ad essere sostenuta, al di là dei limiti posti dal diritto codificato, riguardante una scolarità a tempo determinato, nella sua tensione e nel suo impegno di continua valorizzazione di sé e di accrescimento delle proprie capacità di fruizione critica, responsabile e sempre più ampia dei beni culturali e ambientali.

In questa prospettiva di educazione permanente e di fruizione sociale dei beni culturali e ambientali, è evidente che protagonisti privilegiati di pari dignità risultano la scuola e le strutture della tutela.

Si tratta, quindi, di trovare, individuando e sviluppando le potenzialità di servizio dell'una e delle altre, un giusto raccordo tra questi due organismi. Ed è tale, appunto, lo scopo della presente proposta di legge.

La scuola deve essere chiamata a riqualificare il suo servizio didattico e educativo nella prospettiva di un migliore uso dei beni culturali e ambientali.

A tal fine la presente proposta di legge prevede l'utilizzazione, anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, di personale docente in possesso di requisiti specifici in attività didattiche dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici, librari e archivistici.

Tali insegnanti, nella previsione della presente proposta di legge, non abbandonano il mondo della scuola.

Così, proprio perché profondamente inseriti nel mondo della scuola, e cioè senza perdere il continuo contatto sia con i colleghi addetti all'attività di insegnamento sia con i discenti, gli insegnanti suddetti potranno operare quel proficuo collegamento con gli operatori culturali e didattici appartenenti agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Anche le strutture della tutela vanno dinamizzate e rivitalizzate perché si offrano come centri vivi di promozione e mediazione culturale.

A tal fine la presente proposta di legge prevede un corpo qualificato di operatori culturali e didattici dei beni culturali e ambientali, formato, mediante un congruo aumento numerico dei rispettivi ruoli, da architetti, archeologi, storici dell'arte, bibliotecari, archivisti, tutti della carriera direttiva, con l'indispensabile aiuto fornito dal corpo degli addetti all'attività di promozione culturale e didattica, formato da impiegati dei vari ruoli della carriera di concetto, esecutiva e ausiliaria del Ministero

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per i beni culturali e ambientali, che si distinguono dai colleghi addetti alle funzioni di tutela soltanto per la loro specifica preposizione all'attività di promozione culturale e didattica, ma che hanno la loro stessa preparazione professionale e il loro stesso sviluppo di carriera.

Ciò impedirà che i suddetti operatori e addetti considerino se stessi, e siano considerati dagli altri, come funzionari e impiegati di seconda categoria e che le predette funzioni di operatore e di addetto, così importanti e delicate, siano affidate a precari il cui unico scopo sia quello di entrare al più presto nei ruoli e di abbandonare contestualmente la loro attività di promozione culturale e didattica.

Per quanto riguarda, infine, il coordinamento da realizzare fra la scuola e le strutture della tutela, esso reclama un rapporto più dinamico e più costruttivo di quanto sia stato finora.

Si tratta, cioè, di tessere una estesa rete di relazioni, che, mediante iniziative coordinate, organizzate e condotte collaborativamente, coinvolga la scuola e queste strutture per offrire opportunità di promozione culturale.

In questa prospettiva il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della pubblica istruzione emanano congiuntamente istruzioni programmatiche per lo svolgimento dei programmi fra scuola e sezioni di promozione culturale e didattica delle strutture della tutela.

Un'indicazione concreta per un migliore coordinamento può essere offerta: si propone che le diverse strutture (in special modo musei, biblioteche, archivi, ecc.) si presentino anche come laboratori didattici. Configurati così, tali strutture — che richiedono ovviamente di essere organizzate funzionalmente in tal senso — diventano elemento complementare della attività didattica svolta dalla scuola, e quest'ultima, « entrando » più frequentemente nei musei, nelle biblioteche, negli archivi, contribuirà alla loro dinamizzazione e rivitalizzazione.

Premesse le suesposte considerazioni sul piano culturale, vi sono valide ragio-

ni che, nonostante i costi, ci inducono a privilegiare tale sforzo sul piano economico.

La priorità di tali ragioni può essere individuata nel fatto che la presente proposta di legge incide sull'avvenire di una società post-industriale, orientata verso il terziario.

Ed è proprio nell'ambito di questo settore che è sempre più avvertita la necessità di qualificare la spesa, orientandola, cioè, verso il potenziamento dei servizi sociali e culturali, che contribuiscono, particolarmente, a migliorare la « vita » e il suo sviluppo.

D'altra parte, ciò che veramente conta in ogni politica di sviluppo, e, a maggior ragione, in quella di sviluppo culturale, è il risultato che noi auspichiamo e confidiamo che coincida con l'intenzione della presente proposta di legge, che è anche quello di formare dei cittadini capaci di dare il loro contributo critico e creativo alla tutela dei beni culturali e ambientali.

E proprio l'attenzione al risultato suggerisce ancora una ragione, che consiste nella necessità di tenere nel massimo conto la realtà giovanile, su cui maggiormente incombe il pericolo di una perdita delle radici storiche.

A tal fine noi riteniamo che il rimedio migliore sia quello di offrire ai giovani concrete possibilità di proiettarsi, con consapevolezza di identità culturale, verso il proprio futuro.

Si avverte, inoltre, la necessità di correggere la tendenza ad una eccessiva uniformità culturale tipica delle società post-industriali.

Occorre, pertanto, preservare e difendere la cultura delle comunità locali, mettendola in circolazione nell'ambito nazionale ed internazionale, convinti come siamo che la via migliore per un autentico pluralismo culturale passi attraverso la individuazione e valorizzazione del patrimonio storico-spirituale, che il nostro popolo possiede più di ogni altro e di cui è responsabile di fronte alla comunità umana.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, al primo comma, allo scopo di incrementare l'attività di promozione culturale e didattica nei settori dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici, librari e archivistici, istituisce sezioni di promozione culturale e didattica presso gli organi periferici del Ministero dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli 23, 24, 25, 29, 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e cioè sia presso gli organi periferici ordinari (quali le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni artistici e storici, le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le soprintendenze miste, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche pubbliche statali) sia presso gli organi speciali (quali l'Opificio delle pietre dure, il Museo delle arti e tradizioni popolari, il Museo nazionale d'arte orientale, la soprintendenza speciale al Museo delle antichità egizie, la soprintendenza speciale al Museo preistorico ed etnografico, la soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto nazionale per la grafica) di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604 (e cioè presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo) di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190 (e cioè presso la Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma) di cui all'articolo 5-sexies della legge 6 agosto 1981, n. 456 (e cioè presso le soprintendenze istituite in Campania a seguito del terremoto del 1980).

Il suddetto articolo 1, al secondo comma, si prefigge lo scopo di far rientrare l'attività di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali, al pari di quella di tutela, non soltanto nelle funzioni di amministrazione attiva, ma anche in quelle, obbligatorie, anche se non vincolanti, di amministrazione consultiva, svolte sia dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sia dai singoli comitati di settore, in cui è ripartito il predetto Consiglio nazionale.

Il terzo comma del suddetto articolo 1 si prefigge lo scopo di una migliore e più diffusa fruizione dei beni culturali e ambientali e di una maggiore efficienza degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, a tal fine, prevede intese obbligatorie tra i capi dei predetti organi e i responsabili delle suddette sezioni di promozione culturale e didattica.

In particolare, si possono prevedere forme di utile intesa specie per quanto riguarda il settore delle attività espositive ed editoriali.

Infine, il quarto comma del sopraccitato articolo 1 prevede, per le esigenze dell'attività di promozione culturale e didattica svolta da altri organi dello Stato e da altri enti, escluse le regioni e gli enti locali nelle materie trasferite e delegate alle regioni dalle norme vigenti, che le sezioni di promozione culturale e didattica costituite dalla presente proposta di legge presso gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possano prestare la propria assistenza specializzata, anche mediante l'opera del proprio personale, agli organi ed enti predetti.

Inoltre, l'articolo 2, al primo comma, allo scopo di andare incontro alle esigenze degli studi, delle ricerche, della sperimentazione e dell'aggiornamento in materia di attività di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali, istituisce, in aggiunta agli Istituti centrali già esistenti (per il restauro, per la patologia del libro, per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche) con gli stessi poteri di gestione autonoma sul piano amministrativo-contabile, e con compiti di coordinamento scientifico e metodologico su tutto il territorio nazionale, un nuovo Istituto centrale per l'attività di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali.

Proprio allo scopo di qualificare al meglio l'attività di ricerca e le proposte di metodo dell'Istituto sopra indicato, il secondo comma dell'articolo 2 istituisce, in seno al suddetto Istituto centrale, un

organo consultivo in materia tecnico-scientifica denominato, appunto, comitato tecnico-scientifico.

Inoltre, il quinto comma dell'articolo 2 si preoccupa dell'aggiornamento culturale e professionale del personale addetto alle funzioni di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali e attribuisce la competenza in materia al suddetto Istituto centrale, che vi potrà provvedere mediante l'opportuna utilizzazione delle strutture già esistenti e la eventuale istituzione di una apposita scuola, aperta anche agli estranei ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Infine, il sesto comma dell'articolo 2 prevede (analogamente a quanto previsto dal quarto comma del precedente articolo 1 per le sezioni di promozione culturale e didattica) che, per le esigenze degli studi, delle ricerche, della sperimentazione e dell'aggiornamento in materia di attività di promozione culturale e didattica degli altri organi dello Stato e di altri enti, escluse le regioni e gli enti locali nelle materie trasferite e delegate alle regioni medesime dalle norme vigenti, il suddetto Istituto centrale possa prestare la propria assistenza specializzata, anche mediante l'opera del proprio personale, agli organi ed enti predetti.

Allo scopo di rendere operative le suddette sezioni di promozione culturale e didattica, il primo comma dell'articolo 3 aumenta di 200 unità le dotazioni organiche di alcuni dei ruoli della carriera direttiva (formati da archeologi, storici dell'arte, architetti, bibliotecari e archivisti), della carriera di concetto (segretari, ragionieri, documentalisti, restauratori, disegnatori, geometri), della carriera esecutiva (coadiutori, assistenti, operatori tecnici) e della carriera ausiliaria (commessi, custodi, operai), da destinare alle funzioni dell'attività di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali presso le suddette sezioni e il suddetto Istituto centrale.

Il secondo comma dell'articolo 3 prevede che il 50 per cento dei posti deri-

vanti dall'aumento delle dotazioni organiche siano riservati ai beneficiari delle varie norme sull'occupazione giovanile che risultino inseriti nelle relative graduatorie ad esaurimento.

Il terzo comma del sopracitato articolo 3 prevede che il rimanente 50 per cento dei posti derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche saranno coperti, nella misura di un terzo, mediante concorsi interni, e nella misura di due terzi mediante concorso pubblico nazionale.

Il quarto comma del citato articolo 3 prevede che i giovani e i vincitori dei concorsi interni e pubblici siano collocati nella qualifica funzionale secondo le corrispondenze fissate dalle norme vigenti.

Il suddetto articolo 3, al quinto e sesto comma, regola l'immissione del personale nei ruoli stabilendo, per gli esterni (fermo restando il criterio del concorso pubblico), una speciale valutazione per i titoli acquisiti nell'attività di promozione culturale e didattica all'interno degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali; stabilisce, altresì, allo scopo di garantire vitalità ed efficienza all'attività di promozione culturale e didattica nella fase iniziale del suo funzionamento autonomo, l'obbligatorietà della permanenza almeno quinquennale nel servizio specifico per i nuovi assunti.

Particolare rilievo, nella struttura dell'articolato e nella connotazione ideale della proposta di legge, assumono gli articoli 4 e 5.

In essi, infatti, si propongono forme di collaborazione nel settore dell'attività didattica dei beni culturali e ambientali, tra mondo della scuola e uffici della tutela.

Vi si prefigurano, infatti, insieme alla possibilità, per gli insegnanti provvisti di specifici requisiti, di dedicarsi, all'interno delle strutture scolastiche, alla didattica dei beni culturali e ambientali, i modi del collegamento organico tra queste due realtà, sia a livello periferico (tra la scuola e le sezioni che la presente proposta di legge istituisce) che a livello centrale (tra gli Istituti di studio, di

ricerca, sperimentazione e aggiornamento dei due Ministeri).

Dal momento che le attività di promozione culturale e didattica oggetto della presente proposta di legge sono tali da coinvolgere, per loro natura, una variegata pluralità di enti e organismi sia a livello locale che nazionale e internazionale, si è pensato di dedicare l'articolo 6 alla disciplina di questo delicato settore.

Si è prevista, infatti, la possibilità di stipulare convenzioni, di dimensioni locali o nazionali, con enti e organismi di equivalente rilievo.

Per quanto riguarda il collegamento con le realtà politico-amministrative locali (regioni ed enti locali) la necessaria ed auspicata collaborazione viene realiz-

zata (oltre che a livello di organi centrali e a livello dell'Istituto centrale che la presente proposta di legge istituisce) nel già esistente comitato regionale per i beni culturali, all'interno del quale sono, come è noto, rappresentate sia le istanze regionali che quelle statali.

Infine, l'articolo 7, oltre che prevedere la necessaria copertura finanziaria e le modalità di quest'ultima, prevede che, nel caso che al presente proposta di legge (divenuta legge) sia pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale*, ad anno scolastico già iniziato, e allo scopo di non turbare l'andamento di quest'ultimo, che la legge medesima entri in vigore il giorno di inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data della predetta pubblicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per le esigenze dell'attività di promozione culturale e didattica nei settori dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici, librari e archivistici e allo scopo di assicurare una mediazione fra gli organi preposti alla tutela e il pubblico fruitore dei predetti beni in una prospettiva di educazione permanente, sono istituite sezioni di promozione culturale e didattica presso gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui agli articoli 23, 24, 25, 29, 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, di cui al regio decreto legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito in legge dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190, di cui all'articolo 5-sexies della legge 6 agosto 1981, n. 456, e successive modificazioni e integrazioni.

L'attività di cui al precedente comma rientra, per quanto attiene alle funzioni di amministrazione consultiva, nelle attribuzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e dei comitati di settore di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni.

Allo scopo di garantire una migliore e più diffusa fruizione dei beni culturali e ambientali e ai fini di una maggiore efficienza degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma del presente articolo, i capi dei predetti organi periferici devono avvalersi della collaborazione specifica dei responsabili delle sezioni di cui al primo comma del presente articolo, funzionari appartenenti ai ruoli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 della Tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le esigenze dell'attività di cui al primo comma del presente articolo svol-

ta da altri organi dello Stato e da altri enti, escluse le regioni e gli enti locali nelle materie trasferite e delegate alle regioni di cui agli articoli 47, 48, 49, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni e integrazioni, gli organi periferici, mediante le sezioni di cui al primo comma del presente articolo, possono prestare la propria assistenza specializzata, anche tramite l'opera del personale di cui all'articolo 3 della presente legge, agli organi ed enti predetti.

ART. 2.

Per le esigenze degli studi, delle ricerche, della sperimentazione e dell'aggiornamento su e per l'attività di cui al precedente articolo svolta a livello nazionale, estero, di Comunità europea e di organizzazioni internazionali, è istituito, con le modalità di cui agli articoli 12, 19, 20, 21, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto centrale per l'attività di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali, il cui direttore sarà scelto tra i dirigenti superiori o i primi dirigenti di cui ai quadri B, C, D della Tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni.

In seno all'Istituto centrale di cui al precedente comma è istituito, con le modalità di funzionamento e la durata del comitato di gestione, un comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive in materia tecnico-scientifica, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su designazione del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali a comitati di settore riuniti.

Il comitato tecnico-scientifico di cui al precedente comma è composto dal direttore dell'istituto, con funzioni di presidente, da altri otto membri, esperti nelle discipline di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali,

di cui tre esterni e cinque appartenenti al personale tecnico-scientifico, in ragione di uno per ciascuno dei ruoli degli archeologi, storici dell'arte, architetti, bibliotecari e archivisti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'Istituto, con funzioni di segretario.

Il comitato tecnico-scientifico di cui al precedente comma, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ha facoltà di aggregarsi, con voto consultivo, esperti di discipline specifiche non previste nelle competenze professionali dei componenti il predetto comitato tecnico-scientifico.

L'aggiornamento culturale e la riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 3 della presente legge saranno curati dall'Istituto centrale, di cui al primo comma del presente articolo, mediante l'opportuna utilizzazione delle strutture esistenti e l'istituzione di una apposita scuola aperta anche agli estranei ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per le esigenze, di cui al primo comma del presente articolo, degli altri organi dello Stato e degli altri enti, escluse le regioni e gli enti locali nelle materie trasferite e delegate alle regioni di cui agli articoli 47, 48, 49, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto centrale di cui al primo comma del presente articolo può prestare la propria assistenza specializzata, anche mediante l'opera del personale di cui all'articolo 3 della presente legge, agli organi ed enti predetti.

ART. 3.

Per le esigenze di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 della Tabella I, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 della Tabella II e di cui ai numeri 1, 2, 3 delle Tabelle III e IV annesse al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono

umentate, ciascuna, di 200 unità, da destinare alle funzioni dell'attività di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali presso le sezioni degli organi periferici e l'Istituto centrale di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

I posti di cui al precedente comma sono riservati, nella misura del 50 per cento, al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, della legge 6 agosto 1981, n. 456, e successive modificazioni e integrazioni, che risulti inserito nelle graduatorie ad esaurimento di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni.

Il restante 50 per cento dei posti di cui al primo comma del presente articolo saranno coperti, nella misura di un terzo, esclusi i posti della carriera ausiliaria che dovranno essere tutti coperti per concorso pubblico, mediante i concorsi interni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, e, nella misura di due terzi, mediante concorso pubblico nazionale, le cui modalità di svolgimento saranno fissate dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il personale di cui al secondo comma del presente articolo e i vincitori dei concorsi interni e dei concorsi pubblici di cui al precedente comma saranno collocati nella qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo le corrispondenze fissate dall'articolo 4 della legge predetta e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale di cui al precedente comma è tenuto a svolgere le attività alle quali è destinato ai sensi del primo comma del presente articolo per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Nella prima applicazione della presente legge, nei concorsi interni e nei con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

corsi pubblici, di cui al terzo comma del presente articolo, è attribuita speciale valutazione all'aver già svolto funzioni di attività di promozione culturale e didattica presso gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, anche in qualità di insegnante in posizione di comando o di assegnazione, a qualsiasi altro titolo, presso i predetti organi periferici, purché l'insegnante predetto sia in possesso dei requisiti per l'accesso ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 della Tabella I e ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 della Tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4.

Il personale docente di ruolo, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato, anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici, librari e archivistici.

I criteri e le modalità di utilizzazione del personale docente per le finalità di cui al precedente comma sono definiti con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della pubblica istruzione emanano congiuntamente istruzioni programmatiche per lo svolgimento dei programmi in collaborazione tra la scuola e le sezioni di promozione culturale e didattica di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

L'attività didattica svolta dalla scuola nel settore dei beni culturali e ambientali è coordinata dai provveditorati agli studi.

Per lo svolgimento delle funzioni promozionali, programmatorie e organizzative, di raccolta di dati, di informazione sulle esperienze didattiche, i provveditori agli studi possono avvalersi, oltre che degli ispettori tecnici, della collaborazione di personale direttivo e docente.

Per quanto di competenza dei consigli scolastici distrettuali, i provveditori agli studi tengono conto delle proposte e dei pareri formulati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministero della pubblica istruzione favorisce, anche a mezzo degli istituti previsti dall'articolo 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni e integrazioni, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sulle esperienze di cui al primo comma del precedente articolo; favorisce altresì lo svolgimento di studi e ricerche nel settore della didattica dei beni culturali e ambientali, anche ai fini della collaborazione con l'Istituto centrale di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 6.

Per le esigenze di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono, dietro preventiva autorizzazione degli organi centrali, competenti per materia, del Ministero per i beni culturali e ambientali, essere stipulate convenzioni, da parte dei capi degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, sentita la conferenza dei capi degli uffici, competente per territorio, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni, con enti, organizzazioni culturali e istituzioni di ricerca di interesse locale e, da parte dell'Istituto centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 2 della presente legge, sentito il comitato di settore, competente

per materia, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con altri organi dello Stato, altri enti, organizzazioni culturali, università e istituzioni di ricerca a livello nazionale, estero, di Comunità europea e di organizzazioni internazionali, escluse, in entrambi i casi, le regioni e gli enti locali nelle materie trasferite e delegate alle regioni di cui agli articoli 47, 48, 49, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, e successive modificazioni e integrazioni.

Le convenzioni di cui al precedente comma possono disciplinare i rapporti tra le diverse organizzazioni di cui al precedente comma e gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali nelle forme della collaborazione oppure in quelle della delega, totale o parziale, alle diverse organizzazioni predette dell'attività di promozione culturale e didattica dei beni culturali e ambientali e possono prevedere l'eventuale assegnazione, a titolo di collocamento fuori ruolo, di scambio « di stage », o a qualsiasi altro titolo, presso le sezioni degli organi periferici e l'Istituto centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, di esperti delle organizzazioni culturali e di personale docente e di ricerca delle università e istituzioni di cui al precedente comma.

Lo scambio di informazioni sull'attività di promozione culturale e didattica di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge svolta dalle sezioni degli organi periferici e dall'Istituto centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sull'attività di promozione culturale e didattica nelle materie trasferite e delegate alle regioni di cui agli articoli 47, 48, 49, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni e integrazioni e l'eventuale collaborazione nello svolgimento delle predette attività vengono assicurati, oltre che a livello degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali e a livello dell'Istituto centrale di cui all'articolo 2 della presente legge, dai comi-

tati regionali per i beni culturali, competenti per territorio, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne l'attività didattica dei beni culturali e ambientali svolta dalla scuola, il comitato regionale, di cui al precedente comma, è integrato dal provveditore agli studi competente per territorio.

ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno di inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.